

CHIEDIMI OGGI QUELLO CHE VORRESTI REALIZZARE DOMANI

*Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica - Professionista Web (Legge n. 4/2013)*

Sestiere Castello 3060/b - 30122 Venezia (VE)

Web site: <http://www.robertoscano.info>

E-Mail: [mail@robertoscano.info](mailto:mail@robertoscano.info)

PEC: [robertoscano@pec.it](mailto:robertoscano@pec.it)

C.F. SCNRRT75B05L736D

P. IVA 03378360279

TEL. +39 041.24.30.204

FAX: +39 041.86.22.777

## Memoria per audizione AG n. 24 (accessibilità dei siti Web e delle applicazioni mobili dei siti Web pubblici)

di Roberto Scano (esperto internazionale in materia di accessibilità ICT)

### Sommario

Premessa .....	2
Analisi generale delle problematiche .....	2
Siti Web, intranet ed extranet .....	2
Riorganizzazione della struttura normativa e bollino di accessibilità .....	3
Controllo dichiarazioni di conformità .....	3
Sanzioni .....	4
Considerazioni finali .....	5

CHIEDIMI OGGI QUELLO CHE VORRESTI REALIZZARE DOMANI

*Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica - Professionista Web (Legge n. 4/2013)*

Sestiere Castello 3060/b - 30122 Venezia (VE)

Web site: <http://www.robortoscano.info>

E-Mail: [mail@robortoscano.info](mailto:mail@robortoscano.info)

PEC: [robortoscano@pec.it](mailto:robortoscano@pec.it)

C.F. SCNRRT75B05L736D

P. IVA 03378360279

TEL. +39 041.24.30.204

FAX: +39 041.86.22.777

## Premessa

---

Scusandomi anticipatamente per la mancata presenza all'audizione del 17 luglio 2018. In questo documento cercherò di fornire delle informazioni utili a consentirvi di comprendere le necessità di proporre adeguati emendamenti ad un atto di importante aggiornamento della legge 4/2004, una legge di cui ho avuto modo di supportare la nascita, l'evoluzione e di comprenderne i limiti al fine di migliorarla e renderla ancora un punto di riferimento per l'Europa.

Il documento è strutturato in due diversi blocchi. Un primo blocco contiene una sintesi delle problematiche mentre l'allegato ne approfondisce i problemi proponendo possibili adeguate soluzioni.

## Analisi generale delle problematiche

---

Le problematiche, come è possibile leggere nell'allegato in dettaglio, nascono sin dal cambio del titolo della legge. Si pone l'errore che la legge 4/2004 e i vari adempimenti siano limitati alle PA (come i requisiti della direttiva) mentre si tratta di una legge che riguarda anche hardware e software delle postazioni di lavoro del personale dipendente con disabilità. Riguarda inoltre tutti i soggetti che beneficiano di fondi pubblici per lo sviluppo di servizi Web (questo con modifica fatta alla legge Stanca con il DL 179/2012, che potrebbe ad esempio obbligo di sviluppare servizi accessibili a chi beneficia di qualsiasi tipo di agevolazione, come l'art bonus per il rifacimento dei siti Web delle strutture ricettive).

### Siti Web, intranet ed extranet

Non dimentichiamo che oramai la tecnologia Web riguarda tutto ciò che è modo di lavorare ed interagire con il digitale. Bisogna pertanto considerare anche il tema intranet ed extranet. Tale aggiunta si rende necessaria per evitare procedura di infrazione della direttiva da parte dell'Italia. È previsto infatti che la normativa sia applicata, dal 2019, anche alle intranet ed extranet. Nella vigente legislazione italiana tale indicazione è presente nell'allegato A del DM 8 luglio 2005 (regole tecniche per i siti Web) e pertanto non comporta alcuna varianza in ambito legislativo. Una esclusione tra l'altro di tali ambienti comporterebbe condizioni di discriminazione delle persone con disabilità in ambito lavorativo.

CHIEDIMI OGGI QUELLO CHE VORRESTI REALIZZARE DOMANI

*Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica - Professionista Web (Legge n. 4/2013)*

Sestiere Castello 3060/b - 30122 Venezia (VE)

Web site: <http://www.robertoscano.info>

E-Mail: [mail@robertoscano.info](mailto:mail@robertoscano.info)

PEC: [robertoscano@pec.it](mailto:robertoscano@pec.it)

C.F. SCNRRT75B05L736D

P. IVA 03378360279

TEL. +39 041.24.30.204

FAX: +39 041.86.22.777

### Riorganizzazione della struttura normativa e bollino di accessibilità

Un ulteriore problema è la riorganizzazione dei decreti correlati alla legge. Attualmente la legge è corredata dal DPR 75/2005 che contiene una serie di definizioni ed indicazioni su come rilasciare il bollino di accessibilità (che a mio personale avviso - e non solo mio - va rimosso, in quanto non ha senso dare un bollino ai soggetti pubblici che si conformano alla legge... come dare un bollino agli automobilisti che rispettano il limite di velocità). Allo stesso tempo AgID non è l'organo idoneo per rilasciare eventuali bollini ai soggetti privati, considerando che la direttiva europea si basa lo standard armonizzato EN 301 549 che per natura può essere certificato solo da soggetti accreditati all'ente di accreditamento nazionale (Accredia) e da un DM con una serie di allegati (allegato per i requisiti Web, per i requisiti di verifica soggettiva, per i requisiti hardware, per i requisiti software, per la definizione del bollino e per i costi massimi di verifica). Con l'attuale proposta si mantiene inutilmente in vita il DPR 75/2005, svuotato di tutte le sue fondamenta.

### Controllo dichiarazioni di conformità

Il problema più grosso a mio parere sta nell'Articolo 1 comma 4 (nuovo articolo 3-quinquies comma 1 e seguenti) in cui si assegna ad AgID il compito di verificare TUTTE le dichiarazioni di accessibilità di tutti i siti delle PA (di cui nessuno sa il numero. Abbiamo conoscenza solo dei siti "istituzionali" iscritti alla fatturazione elettronica, ovvero catalogati in IndicePA-... che sono 23 mila). Ciò significa che qualcuno dovrebbe accedere alla dichiarazione, verificare il sito se è conforme e quindi verificare se la dichiarazione corrisponde. A suo tempo in sedi informali feci la battuta: non basterebbero tutti gli ingegneri indiani, dopo adeguata formazione in materia, a soddisfare il requisito del primo comma. Per tutti i siti le cui dichiarazioni non sono conformi, lo schema di dlgs. prevede l'invio di segnalazione al difensore civico digitale (presso AgID), il quale dovrà agire in merito. Significa, nel migliore dei casi, che una banda di verificatori dovrà scovare tutti i siti non conformi alla dichiarazione di accessibilità e passarli al difensore civico digitale... Migliaia di siti Web.... Modello non applicabile, soprattutto non applicabile a costo zero (quindi andando contro all'art. 3 dello stesso schema di dlgs). E poi non sono previste sanzioni, se non la solita responsabilità dirigenziale.

Questo "modello soviet" non è tra l'altro richiesto dall'UE che prevede una metodologia di monitoraggio specifica che l'ente di monitoraggio (governo ha identificato AgID in quanto per legge e statuto è delegata al tema dell'accessibilità) deve applicare con un campione numerico

CHIEDIMI OGGI QUELLO CHE VORRESTI REALIZZARE DOMANI

*Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica - Professionista Web (Legge n. 4/2013)*

Sestiere Castello 3060/b - 30122 Venezia (VE)

Web site: <http://www.robertoscano.info>

E-Mail: [mail@robertoscano.info](mailto:mail@robertoscano.info)

PEC: [robertoscano@pec.it](mailto:robertoscano@pec.it)

C.F. SCNRRT75B05L736D

P. IVA 03378360279

TEL. +39 041.24.30.204

FAX: +39 041.86.22.777

nettamente inferiore (meno di 2500 siti all'anno, di cui solo il 5% con verifica "umana"). Piuttosto, come già proposto dalla 14ma commissione del Senato, è preferibile lasciare al cittadino tale compito di monitoraggio o, in alternativa, rimuovere proprio tale comma.

### Sanzioni

Uno dei maggiori problemi della normativa è l'assenza di sanzioni realmente applicabili. La legge 4/2004 prevede nullità del contratto in caso di mancata considerazione all'interno del medesimo del rispetto dei requisiti di accessibilità e responsabilità dirigenziale in caso di mancato rispetto dei requisiti nella gestione ordinaria di siti. Attualmente un obbligo previsto dal DL 179/2012 sviluppato all'epoca per "far capire" il tema dell'accessibilità è la pubblicazione da parte di ogni PA degli obiettivi di accessibilità. Obiettivi che sono stati "scoperti" dalle PA quando l'ANAC ha inserito la loro pubblicazione tra i contenuti obbligatori. Quindi bisogna pensare a qualche sanzione... ribadendo che sul tema "documenti digitali" le norme esistono già... il problema è la formazione del personale in materia (prevista tra l'altro dalla direttiva e dallo schema di recepimento).

A mio avviso quindi una attività sanzionatoria che venga dopo l'iter formale di segnalazione (il cittadino segnala all'amministrazione il problema tramite il meccanismo di feedback richiesto dalla UE, in caso di assenza di risposta o intervento il cittadino si rivolge al difensore civico digitale che richiede all'amministrazione di adeguarsi), in caso di mancata risoluzione del problema consiglio vivamente l'applicazione di una sanzione da parte di una specifica autorità (es: per siti Web e mobile potrebbe essere Agcom).

CHIEDIMI OGGI QUELLO CHE VORRESTI REALIZZARE DOMANI

*Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica - Professionista Web (Legge n. 4/2013)*

Sestiere Castello 3060/b - 30122 Venezia (VE)

Web site: <http://www.robertoscano.info>

E-Mail: [mail@robertoscano.info](mailto:mail@robertoscano.info)

PEC: [robertoscano@pec.it](mailto:robertoscano@pec.it)

C.F. SCNRRT75B05L736D

P. IVA 03378360279

TEL. +39 041.24.30.204

FAX: +39 041.86.22.777

## Considerazioni finali

---

Occupandomi da ormai 18 anni del tema, avendo visto qualsiasi fase di sviluppo sia delle norme nazionali che internazionali (ed essendone partecipe nella maggior parte dei casi), penso che un intervento correttivo dell'atto governativo n. 24 sia essenziale non tanto per un mero rispetto formale di adempimento della direttiva, quanto per garantire una reale applicazione per lo scopo finale della stessa, ovvero garantire a qualsiasi cittadino di interagire con tecnologie informatiche con informazione e servizi della PA, senza discriminazioni.

Venezia, 16 luglio 2018

Roberto Scano

